

Carpi, 30/10/2013

Comunicazione 33/2013

**Oggetto: VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO ENTRO 45 GIORNI
DALLA RICHIESTA E NON DALLA MESSA IN SERVIZIO**

E' stato modificato il comma 11 dell'art. 71 del D. Lgs. 81/08 per le prime verifiche delle attrezzature di lavoro.

Le prime verifiche sono da effettuare nel termine di 45 giorni dalla richiesta effettuata dal DDL utilizzatore delle attrezzature stesse, e non entro 45 giorni dalla messa in servizio.

Ecco il testo:

9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta».

(...)

Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale comunque sempre dell'INAIL.

Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

Cordiali saluti.

Bruno Pullin